

Comune di Castellaneta (TA)

**P A R A M E T R I
G E S T I O N A L I
D I
D E F I C I T A R I E T A '
S T R U T T U R A L E**

2 0 1 4

2.1 Parametro 1

"VALORE NEGATIVO DEL RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE SUPERIORE IN TERMINI DI VALORE ASSOLUTO AL 5 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI (A TALI FINI AL RISULTATO CONTABILE SI AGGIUNGE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO)"

Detto indicatore si propone di garantire che i risultati della gestione di competenza non influenzino negativamente il risultato complessivo della gestione misurando il risultato della gestione di competenza da confrontare con entrate correnti accertate nello stesso esercizio.

In particolare valori negativi e superiori al 5% delle entrate correnti accertate evidenziano una situazione di deficiarietà oggetto di attenzione da parte del legislatore e dell'ente.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 1	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	766.615,19	16.017.840,71	Non Applicabile	< 5 %	Non Applicabile

2.2 Parametro 2

"VOLUME DEI RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA E RELATIVI AI TITOLI I E III, CON L'ESCLUSIONE DELLE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 23 DEL 2011 O DI FONDO DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 380 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228, SUPERIORI AL 42 PER CENTO RISPETTO AI VALORI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEI MEDESIMI TITOLI I E III ESCLUSI GLI ACCERTAMENTI DELLE PREDETTE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO O DI FONDO DI SOLIDARIETA'"

L'indicatore è finalizzato ad evidenziare le difficoltà dell'ente ad incassare le proprie entrate derivanti dalla gestione di competenza con esclusione di quelle che, per loro natura, appaiono sufficientemente sicure.

In altri termini, esso si propone di evitare il formarsi di consistenti residui attivi dalla gestione di competenza.

Valori superiori al 42% evidenziano una situazione di squilibrio.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 2	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
<i>Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'</i>	5.120.369,52	13.833.555,33	37,01 %	< 42 %	Equilibrio

2.3 Parametro 3

"AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E DI CUI AL TITOLO I E AL TITOLO III SUPERIORE AL 65 PER CENTO, AD ESCLUSIONE EVENTUALI RESIDUI DA RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 23 O DI FONDO DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 380 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228, RAPPORTATA AGLI ACCERTAMENTI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DELLE ENTRATE DEI MEDESIMI TITOLI I E III AD ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI DELLE PREDETTE RISORSE A TITOLO DI FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO O DI FONDO DI SOLIDARIETA'"

L'indicatore è anch'esso rivolto, come il parametro precedente, a monitorare la capacità di conversione dei residui in cassa ponendo, però, la propria attenzione a quelli della gestione residui e cercando di limitare il consolidarsi di posizioni creditorie della gestione residui.

In particolare, il Decreto individua quale limite massimo il valore del 65%. Percentuali superiori a detto valore individuano un elemento di deficitarietà oggetto di particolare attenzione.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 3	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
<i>Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'</i>	16.495.093,59	13.833.555,33	119,24 %	< 65 %	Non Equilibrio

2.4 Parametro 4***"VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI PROVENIENTI DAL TITOLO I SUPERIORE AL 40 PER CENTO DEGLI IMPEGNI DELLA MEDESIMA SPESA CORRENTE"***

Per questo indicatore possono essere sviluppate delle considerazioni del tutto analoghe a quelle del paragrafo precedente.

Esso si propone di limitare il formarsi di residui passivi dell'esercizio e precedenti rispetto agli impegni di competenza. Anche in questo caso valori superiori al limite legislativo, pari al 40% degli impegni di spesa del Titolo I, mettono in evidenza la presenza di residui passivi (debiti) particolarmente elevati rispetto al volume della spesa. In altri termini l'ente presenta una scarsa velocità nei pagamenti dei propri debiti.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 4	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	9.031.719,76	14.209.897,21	63,56 %	< 40 %	Non Equilibrio

2.5 Parametro 5

"ESISTENZA DI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA SUPERIORE ALLO 0,5 PER CENTO DELLE SPESE CORRENTI ANCHE SE NON HANNO PRODOTTO VINCOLI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 159 DEL TUOEL"

L'indicatore si preoccupa di monitorare la presenza di azioni esecutive nei confronti dell'ente al fine di rendere più trasparente gli effetti che detto evento può determinare sulla gestione dell'ente. In altri termini, l'obiettivo è quello di controllare la consistenza massima delle esecuzioni per limitare gli effetti destabilizzanti sul bilancio di competenza.

In particolare, costituiscono momento di criticità per l'ente, la presenza di procedimenti di importo superiore allo 0,5% delle spese correnti.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabelle evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 5	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel	166.583,52	14.209.897,21	1,17 %	< 0,5 %	Non Equilibrio

2.6 Parametro 6

"VOLUME COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE A VARIO TITOLO RAPPORTATO AL VOLUME COMPLESSIVO DELLE ENTRATE CORRENTI DESUMIBILI DAI TITOLI I, II E III SUPERIORE AL 40 PER CENTO PER I COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI, SUPERIORE AL 39 PER CENTO PER I COMUNI DA 5.000 A 29.999 ABITANTI E SUPERIORE AL 38 PER CENTO PER I COMUNI OLTRE I 29.999 ABITANTI; TALE VALORE E' CALCOLATO AL NETTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI NONCHÉ DI ALTRI ENTI PUBBLICI FINALIZZATI A FINANZIARE SPESE DI PERSONALE PER CUI IL VALORE DI TALI CONTRIBUTI VA DETRATTO SIA AL NUMERATORE CHE AL DENOMINATORE DEL PARAMETRO"

L'indicatore si preoccupa di verificare il livello e l'incidenza della spesa di personale rispetto alle entrate correnti dello stesso anno, escludendo da detto calcolo i contributi regionali nonché quelli di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale.

I valori richiesti, variabili a seconda della dimensione dell'ente, sono di fatto allineati con le disposizioni normative introdotte dall'articolo 14 della L. n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010.

La spesa di personale viene conteggiata con le modalità richiamate nella Circolare RGS n. 9/2006.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 6	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	3.279.367,77	15.944.150,59	20,57 %	< 40 %	Equilibrio

2.7 Parametro 7

"CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISTITI DA CONTRIBUZIONI SUPERIORE AL 150 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE POSITIVO E SUPERIORE AL 120 PER CENTO PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE NEGATIVO, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 204 DEL TUOEL CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183, A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2012"

Un nuovo controllo introdotto nel 2009 è quello previsto dal parametro 7 che mette a confronto lo stock d'indebitamento di un ente con le entrate proprie accertate (Titoli I e III).

Il parametro, in sintesi, ritiene particolarmente elevati valori dello stock del debito di un ente locale superiori al 120-150% delle entrate correnti (Titoli I e III).

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 7	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	19.921.071,43	16.017.840,71	124,37 %	< 150 %	Equilibrio

2.8 Parametro 8

"CONSISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUPERIORE ALL'1 PER CENTO RISPETTO AI VALORI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI, FERMO RESTANDO CHE L'INDICE SI CONSIDERA NEGATIVO OVE TALE SOGLIA VENGA SUPERATA IN TUTTI GLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI"

Il parametro 8 si preoccupa di misurare l'incidenza di gestioni straordinarie e fuori bilancio sulle entrate correnti per limitarne gli effetti destabilizzanti sul bilancio di competenza.

A differenza di quanto avvenuto nel passato, la nuova formulazione dei parametri mette a confronto l'entità complessiva dei riconoscimenti effettuati con l'accertamento delle entrate correnti.

In particolare, ritiene elevati i debiti fuori bilancio riconosciuti superiori all'1% delle entrate correnti accertate.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 8	ANNO	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari	2012	363.979,47	13.053.841,27	2,79 %	< 1 %	Non Equilibrio
	2013	521.847,54	14.133.397,46	3,69 %		
	2014	166.583,52	16.017.840,71	1,04 %		

2.9 Parametro 9

"EVENTUALE ESISTENZA AL 31 DICEMBRE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NON RIMBORSATE SUPERIORI AL 5 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI"

Il parametro riveste una particolare importanza in quanto ha lo scopo di monitorare la gestione di cassa di un ente locale.

In particolare costituiscono valori anomali, eventuali importi di anticipazione di tesoreria non rimborsati a fine esercizio nel caso in cui questi assumano valori percentuali superiori al 5% delle entrate correnti.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 9	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	0,00	16.017.840,71	0,00 %	< 5 %	Equilibrio

2.10 Parametro 10

"RIPIANO SQUILIBRI IN SEDE DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 193 DEL TUOEL CON MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E/O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SUPERIORE AL 5% DEI VALORI DELLA SPESA CORRENTE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI 443 E 444 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228 A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2013; OVE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE PER FINANZIARE IL RIEQUILIBRIO IN PIU' ESERCIZI FINANZIARI, VIENE CONSIDERATO AL NUMERATORE DEL PARAMETRO L'INTERO IMPORTO FINANZIATO CON MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, OLTRE CHE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE DESTINATO A FINANZIARE LO SQUILIBRIO NEI SUCCESSIVI ESERCIZI FINANZIARI"

Un ultimo elemento di attenzione è costituito dal parametro 10 che si preoccupa di analizzare la fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In particolare, il decreto ritiene eccessivi ripiani di squilibri, ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui questi fossero finanziati con misure di alienazione di beni patrimoniali o con avanzo di amministrazione superiore al 5% degli impegni di spesa del Titolo I.

Nel nostro ente le risultanze contabili riportate nella tabella evidenziano quanto segue:

PARAMETRO 10	RISULTATO DELLA GESTIONE	VALORE DI CONFRONTO	PARAMETRO CALCOLATO	VALORE LIMITE DI LEGGE	SITUAZIONE
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	0,00	14.209.897,21	0,00 %	< 5 %	Equilibrio